



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 1114

Seduta del 20/12/2013

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
MAURIZIO DEL TENNO  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE: AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLA NOTIFICA CON METODO BIOLOGICO E ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI. ISTITUZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE INFORMATIZZATI. REVOCA DELLA DGR IX/2665 DEL 14 DICEMBRE 2011

Il Dirigente Antonio Tagliaferri

Il Direttore Generale Vicario Anna Bonomo

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTI:

- il Reg. (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e successive modifiche;
- il Reg. (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- il Reg. (CE) 1235 del 8 dicembre 2008 recante le modalità di applicazione del reg (CE) 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi;
- il Regolamento di esecuzione 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;
- il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico", che istituisce, all'art. 8, gli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica e ne determina l'accesso a coloro che abbiano effettuato notifica d'attività biologica e siano ritenuti idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;
- il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali 18354 del 27 novembre 2009 "Disposizione per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici" (pubblicato in G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010);
- il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali 2049 del 1 febbraio 2012 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91" (pubblicato in G.U. n. 70 del 23 marzo 2012);
- il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali 18321 del 9 agosto 2012 "Disposizione per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

successive modifiche ed integrazioni" (pubblicato in G.U. n. 227 del 28 settembre 2012);

- la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, art. 9, comma 4, lettera a), di istituzione dell'elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 aprile 2008 n. VIII/7082 di approvazione del manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 n. IX/2665 "Determinazione in ordine aggiornamento delle modalità di gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell'albo degli operatori biologici della Lombardia. Revoca della D.G.R. del 24 luglio 2008 n. VIII/7722";

**VALUTATO** che il mutato quadro normativo nazionale per la notifica dell'attività biologica e la compilazione dei programmi annuali di produzione richiede il suo recepimento nelle procedure regionali;

**PRESO ATTO** della necessità di semplificazione e di contenimento dei costi burocratici a carico delle aziende agricole della Lombardia, secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale n° X/ 652 "Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Fava di concerto con l'Assessore Garavaglia avente oggetto: "Iniziativa dirette alla semplificazione delle procedure e taglio dei costi burocratici a carico delle imprese";

**RITENUTO**, pertanto, necessario rivedere le disposizioni in ordine alle procedure inerenti le attività di produzione biologica, con le finalità di semplificazione e informatizzazione delle stesse, ed in particolare:

- la gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell'albo degli operatori biologici della Lombardia,
- la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, delle preparazioni e delle importazioni;

**RITENUTO**, pertanto, di:

- approvare le modalità di gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell'albo degli operatori biologici della Lombardia indicate nell'allegato 1, composto da 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. del 14 dicembre 2011 n. IX/2665;
- di approvare le modalità di gestione, compilazione e invio dei programmi annuali di produzione indicate nell'allegato 2, composto da 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VAGLIATE E FATTE** proprie le predette valutazioni;

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

recepite le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le modalità di gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell'albo degli operatori biologici della Lombardia indicate nell'allegato 1, composto da 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 n. IX/2665;
3. di approvare le modalità di gestione, compilazione e invio dei programmi annuali di produzione indicate nell'allegato 2, composto da 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLON

**ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE.**

**ART. 2 PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITÀ CON METODO BIOLOGICO.**

**ART. 3 ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI DELLA LOMBARDIA**

**ART. 4 PROCEDIMENTO DI RINUNCIA**

**ART. 5 PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE**

**ART. 6 PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DI VARIAZIONE**

**Art. 1: Campo di applicazione.**

Il presente atto stabilisce i procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico e all'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia.

**Art. 2 Procedimento di notifica di inizio attività con metodo biologico.**

1. Le persone fisiche o giuridiche, di seguito "operatori biologici", che producono, preparano, immagazzinano, importano o immettono sul mercato i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Reg. CE n. 834/2007, sono tenute a notificare l'inizio della loro attività e assoggettarsi al sistema di controllo di un Organismo di Controllo, di seguito "ODC", tra quelli autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito "MiPAAF".
2. Gli operatori biologici che intendono notificare la loro attività, devono preliminarmente costituire o aggiornare il loro Fascicolo Aziendale, secondo quanto disposto da Regione Lombardia e dall'Organismo Pagatore Regionale in merito alla tenuta del fascicolo aziendale. La competenza per la costituzione del Fascicolo aziendale è determinata dalle vigenti disposizioni di AGEA in materia.
3. Il Fascicolo Aziendale, disponibile a tutti i soggetti che operano a vario titolo nel Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia, di seguito "SIARL", costituisce il riferimento informativo delle imprese operanti nel settore biologico. Pertanto le dichiarazioni effettuate dalle aziende agli ODC non devono essere in contrasto con quanto riportato nel Fascicolo Aziendale.
4. La notifica di inizio attività biologica avviene attraverso il SIARL. La conferma della notifica elettronica costituisce avvio del procedimento amministrativo. L'operatore biologico può effettuare la notifica direttamente, richiedendo le credenziali di accesso al SIARL secondo le istruzioni riportate nel portale [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), o avvalersi dei soggetti delegati prescelti.

5. Le domande di notifica di attività biologica sono assoggettate all'imposta di bollo, in base alle norme nazionali in vigore.
6. Con la notifica l'operatore s'impegna a fornire all'ODC tutta la documentazione e le informazioni necessarie per svolgere l'attività di controllo.
7. I dati di superficie interessati alla notifica biologica e riportati nella modulistica inerente si riferiscono alla superficie condotta, comprese le tare, come somma di tutti i macrousi.
8. La domanda stampata, sottoscritta e munita di bollo, è trasmessa all'Amministrazione Provinciale, di seguito "AP", in cui ricade la sede legale o l'attività economica prevalente dell'impresa.  
La domanda cartacea deve pervenire all'AP entro 15 giorni dall'avvio del procedimento tramite SIARL.
9. L'AP verifica la completezza della domanda e, entro 20 giorni dal ricevimento, ne notifica la presentazione - tramite posta elettronica certificata - all'ODC prescelto dall'operatore. Nella comunicazione l'AP indica il numero della domanda generato dal SIARL, attraverso il quale l'ODC scarica dal SIARL e stampa la documentazione necessaria per svolgere le attività di controllo.
10. In caso di riscontro di anomalie, l'AP entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di notifica, chiede all'operatore, tramite comunicazione di posta elettronica certificata o raccomandata o fax, di sanare le irregolarità. Se le anomalie non sono risolte entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'AP, la domanda si ritiene decaduta e l'istruttoria è chiusa negativamente.
11. Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AP, l'ODC trasmette all'AP - tramite posta elettronica certificata - l'esito della verifica, inviando la conferma delle informazioni presenti in notifica e il formato elettronico (.pdf) del documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07, art. 68 del Regolamento (CE) n.889/2008 e all'art. 9.3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le informazioni dell'allegato VI del DM 18321 del 9 agosto 2012. In particolare per le aziende produttrici l'ODC invia il riscontro puntuale sul metodo di produzione delle singole particelle e attribuisce i periodi di conversione appropriati.
12. Entro 20 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica, se l'AP riscontra la corrispondenza tra i dati presenti nella domanda di notifica e le risultanze dell'ODC, chiude positivamente l'istruttoria; in caso contrario, l'AP chiude negativamente l'istruttoria.
13. Se l'ODC nel corso dell'istruttoria e della visita ispettiva riscontra la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dell'azienda secondo il metodo biologico sulla base della normativa vigente, comunica all'AP - tramite posta elettronica certificata - la necessità di chiudere l'istruttoria negativamente.
14. L'AP comunica il risultato dell'istruttoria - tramite posta o posta elettronica certificata - all'operatore e all'ODC per conoscenza, dandone giustificato motivo.
15. L'AP, tramite posta elettronica, informa della chiusura dell'istruttoria la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che a sua volta comunica all'interessato la sua iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici, di cui all'art. 3.
16. Regione Lombardia invia quotidianamente le notifiche presentate in SIARL al Sistema Informativo Biologico nazionale (SIB), sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop). Con le stesse modalità, alla chiusura dell'istruttoria della notifica in SIARL Regione Lombardia invia la validazione regionale
17. L'AP, trascorso il termine di 120 giorni dall'invio dell'istruttoria da parte dell'ODC in assenza di formale comunicazione, chiude negativamente l'istruttoria dandone comunicazione all'operatore.

### **Art. 3 Elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia**

1. Presso la Direzione Generale Agricoltura è istituito l'elenco regionale degli operatori biologici, così come previsto dal punto 4, art. 9, della L.R. n. 31/2008.  
L'elenco è costituito da aziende che ottemperano alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di produzioni biologiche che sono inserite nel sistema di controllo di un ODC tra quelli autorizzati dal MiPAAF e che:
  - a) hanno concluso positivamente il procedimento di notifica di attività con metodo biologico descritto all'art. 2,
  - b) non abbiano rinunciato all'attività biologica di cui all'art. 4,
  - c) non abbiano subito un procedimento di cancellazione di cui all'art. 5.
2. Il provvedimento amministrativo che sancisce l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici è la comunicazione della DG Agricoltura di Regione Lombardia all'operatore interessato, indicata al comma 12 dell'art. 2
3. L'elenco riporta i seguenti dati:
  - a) denominazione aziendale,
  - b) indirizzo, comune e provincia della sede legale,
  - c) indirizzo, comune e provincia della sede operativa,
  - d) Il codice unico dell'azienda agricola (CUAA aziendale),
  - e) attività praticata.
4. L'elenco è comunicato al MiPAAF nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti norme nazionali, al fine della costituzione dell'elenco nazionale.
5. La DG Agricoltura di Regione Lombardia diffonde l'elenco regionale degli operatori biologici attraverso la sua pubblicazione sulla sezione dedicata all'agricoltura biologica nel sito web istituzionale. L'elenco è costantemente aggiornato.

### **Art. 4 Procedimento di rinuncia**

1. Gli operatori che intendano rinunciare all'iscrizione della loro azienda nell'elenco regionale degli operatori biologici, di cui all'art. 3, e al sistema di controllo per le produzioni biologiche, comunicano la loro rinuncia all'ODC che, a sua volta, ne dà comunicazione tramite posta elettronica certificata all'AP competente.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ODC, l'AP provvede a istruire la rinuncia tramite SIARL e, tramite posta elettronica, informa la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che a sua volta comunica all'interessato la sua cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici.

### **Art. 5 Procedimento di cancellazione**

1. Nel caso in cui l'ODC adotti un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema di controllo per le produzioni biologiche a carico di un operatore, ne dà comunicazione tramite posta elettronica certificata all'AP competente.

2. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ODC, l'AP provvede a istruire l'esclusione tramite SIARL e tramite posta elettronica informa la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che, a sua volta, per posta ordinaria comunica all'interessato la sua cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici.
3. Gli operatori oggetto di un provvedimento sanzionatorio stabilito dall'ODC di riferimento possono eseguire una notifica di variazione per cambio di ODC solo dopo la soluzione delle cause che hanno determinato la sanzione.

## **Art. 6 Procedimento di notifica di variazione**

1. La notifica di variazione deve essere inoltrata dall'operatore biologico attraverso il SIARL in caso di mutamento delle informazioni presenti nella notifica di attività con metodo biologico indicate al paragrafo 2.
2. Le modifiche che portano all'avvio del procedimento di notifica di variazione sono:
  - a) variazione delle attività nel numero e/o nel metodo;
  - b) aumento o diminuzione di superficie aziendale condotta;
  - c) aumento o diminuzione di superficie condotta con metodo biologico;
  - d) aumento o diminuzione del numero di allevamenti;
  - e) cambio dell'ODC di riferimento;
  - f) assoggettamento o affrancamento dalle attività di lavorazione dei prodotti a contoterzisti.
3. Gli operatori biologici sono tenuti a inviare le domande di variazione entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.
4. La variazione delle informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale deve avvenire mediante aggiornamento del Fascicolo stesso, secondo quanto disposto da Regione Lombardia e dall'Organismo Pagatore Regionale in merito.
5. La variazione del codice unico d'identificazione dell'azienda agricola (CUAA) da parte di operatori già iscritti in elenco, è ritenuta costituzione di una nuova impresa e non può essere oggetto di una notifica di variazione.

In tal caso gli operatori sono tenuti a presentare domanda di rinuncia per la precedente impresa e contestualmente una nuova notifica, così come descritta nell'art. 2, per la seconda azienda, dichiarando la condizione di "biologico" per le superfici e/o animali che avessero già terminato i periodi di conversione.
6. L'istruttoria di variazione segue la procedura descritta per la notifica di attività con metodo biologico dal paragrafo 4 al paragrafo 14 dell'art. 2.
7. E' facoltà dell'AP istruire negativamente le domande le cui variazioni siano ritenute non sostanziali rispetto a quanto dichiarato in precedenza o che esulano dalla casistica prevista al comma 2; l'AP è comunque tenuta a informarne l'operatore tramite posta elettronica certificata o raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione.
8. L'AP, trascorso il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istruttoria da parte dell'ODC in assenza di formale comunicazione da parte dell'ODC, chiude negativamente la domanda dandone comunicazione all'interessato.



## SCHEMA DI NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITA'

L'operatore effettua domanda  
Informatica e cartacea.

OPERATORE

15 GIORNI

La Provincia può richiedere  
all'operatore di sanare eventuali  
anomalie entro 30 giorni.

PROVINCIA

20 GIORNI

L'ODC entro 120 giorni effettua  
la visita ispettiva e rilascia il  
Documento giustificativo.

O.D.C.

120 GIORNI

La Provincia chiude positivamente  
l'istruttoria, e comunica l'esito  
all'operatore e all'ODC.

PROVINCIA

REGIONE  
LOMBARDIA

20 GIORNI

OPERATORE

La DG Agricoltura invia  
all'operatore  
comunicazione dell'  
iscrizione  
all'elenco regionale  
degli operatori biologici

GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE VEGETALE, ZOOTECNICA, DELLE PREPARAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI

1. Gli operatori che hanno notificato l'inizio attività biologica, secondo le modalità previste dall'allegato 1, sono tenuti a presentare il programma annuale di produzione attraverso il Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia, di seguito "SIARL".
2. Le informazioni contenute nel programma annuale di produzione vengono utilizzate dall'Organismo di Controllo, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 9 e 10 del DM 18321 del 9 agosto 2012.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno oppure entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione, l'operatore provvede a compilare in SIARL le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative a:
  - Programma annuale delle produzioni vegetali, o PAPV, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite alle singole particelle;
  - Programma annuale delle produzioni zootecniche, o PAPZ, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità;
  - Programma annuale delle preparazioni, o PAP, contenente la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalle operazioni di conservazione e/o trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo biologico;
  - Programma annuale importazione, o PAI, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati dai Paesi Terzi.
4. L'operatore biologico può compilare il Programma annuale direttamente, richiedendo le credenziali di accesso al SIARL secondo le istruzioni riportate nel portale [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), o avvalersi dei soggetti delegati prescelti.
5. Il programma annuale può essere presentato contestualmente alla notifica di inizio attività o di variazione.
6. Chi svolge esclusivamente attività per conto terzi è esentato dalla presentazione del Programma Annuale.
7. Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1 gennaio -31 dicembre dell'anno in corso oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre.
8. I programmi annuali sono da considerarsi validi fino a quando non intervengono le variazioni indicate al paragrafo 9.
9. L'operatore deve provvedere ad una variazione delle informazioni contenute nei Programmi annuali nei seguenti casi:
  - cambio delle colture in termini di specie, consociazione o successione;
  - cambio delle varietà per le colture legnose agrarie
  - cambio delle specie o razze allevate;
  - modifica dei prodotti importati dai Paesi terzi
  - aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;
  - aumento o diminuzione del 30% del numero dei capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP,

- aumento o diminuzione del 30% del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiore a 150.
10. L'operatore provvede all'aggiornamento in SIARL delle informazioni contenute nel Programma Annuale entro 30 giorni dall'intervenuta variazione.
  11. Al termine della compilazione del Programma Annuale, il SIARL attribuisce un numero univoco di identificazione.
  12. Al termine della compilazione, l'operatore stampa e sottoscrive in originale una copia del Programma annuale, che invia per posta elettronica certificata o tramite raccomandata all'Organismo di controllo. Una copia sottoscritta deve essere conservata tra i documenti dell'operatore ed essere esibita in caso di visita ispettiva da parte dell'Organismo di controllo o dalle altre autorità deputate al controllo e alla vigilanza in materia di agricoltura biologica.
  13. Le informazioni riportate nel Programma Annuale sono consultabili in SIARL:
    - dall'operatore, anche tramite soggetto mandatario o delegato;
    - da Regione Lombardia;
    - dall'Organismo di Controllo;
    - dai soggetti deputati alla vigilanza;
    - dall'Organismo Pagatore Regionale.

